

derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. Nella consulenza tecnica l'ESMA ha concluso che i requisiti giuridicamente vincolanti previsti dagli Stati Uniti d'America per la conferma tempestiva, la riconciliazione e la compressione del portafoglio sono equivalenti ai requisiti giuridicamente vincolanti applicabili ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Per quanto riguarda invece il regime statunitense per la risoluzione delle controversie, l'ESMA ha ritenuto che al momento della sua valutazione esso non fosse equivalente al regime previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. Inoltre, l'ESMA faceva osservare che in quel momento non era possibile valutare l'equivalenza tra i regimi in relazione ai margini bilaterali, poiché non erano ancora state elaborate le norme tecniche per specificare le regole applicabili in materia nell'Unione.

- (5) Nella sua valutazione la Commissione ha tenuto conto della consulenza dell'ESMA, nonché degli sviluppi normativi che si sono verificati da allora. La presente decisione, però, non si basa solo sull'analisi comparativa delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione applicabili negli Stati Uniti d'America, ma anche sulla valutazione del risultato di tali disposizioni e della loro capacità ad attenuare i rischi derivanti dai contratti in oggetto in un modo considerato equivalente al risultato consentito dalle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 648/2012.
- (6) Le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione applicabili negli Stati Uniti d'America ai contratti derivati OTC sono definite dal titolo VII della legge Dodd-Frank per la riforma di Wall Street e la protezione dei consumatori (*Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*, di seguito «legge Dodd-Frank») e dalle specifiche norme di attuazione adottate dalla *Commodity Futures Trading Commission* (di seguito «regolamenti della CFTC»). La legge Dodd-Frank, entrata in vigore nel luglio del 2010, ha istituito un nuovo quadro regolamentare per alcuni derivati OTC definiti come *swap* dalla sezione 1a(47) della legge sulle borse merci (*Commodity Exchange Act*, di seguito «CEA»), che mira a ridurre il rischio sistemico, ad aumentare la trasparenza e a promuovere l'integrità del mercato all'interno del sistema finanziario. La competenza sugli *swap* è esercitata dalla CFTC e la maggior parte delle disposizioni operative del titolo VII della legge Dodd-Frank è entrata in vigore nel 2011.
- (7) Le tecniche di attenuazione del rischio operativo per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, aggiunte nella nuova sezione 4 s(i) della CEA tramite la sezione 731 della legge Dodd-Frank, si applicano agli «*swap dealer*» e ai «*major swap participant*» così come definiti nella CEA. La presente decisione dovrebbe quindi coprire le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione concernenti gli obblighi in materia di conferma tempestiva, compressione e riconciliazione del portafoglio, valutazione e risoluzione delle controversie, nonché i requisiti di margine applicabili agli «*swap dealer*» e ai «*major swap participant*» stabiliti negli Stati Uniti, autorizzati e sorvegliati conformemente ai regolamenti della CFTC. La presente decisione, tuttavia, non dovrebbe coprire le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione degli Stati Uniti d'America applicabili ai soggetti registrati presso la *Securities and Exchange Commission* come «*security-based swap dealer*» o «*major security-based swap participant*» ai sensi della legge sulla negoziazione di titoli del 1934 (*Securities Exchange Act*, 15 U.S.C. 78a e segg.).
- (8) I regolamenti della CFTC sulle tecniche di attenuazione del rischio operativo per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale stabiliscono obblighi analoghi a quelli previsti dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. In particolare, la parte 23, sottoparte I, dei regolamenti della CFTC stabilisce in dettaglio taluni requisiti specifici relativi alla conferma tempestiva, alla compressione e alla riconciliazione del portafoglio, alla valutazione delle operazioni e alla risoluzione delle controversie applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. I requisiti stabiliti nei regolamenti della CFTC sono equivalenti a quelli di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 in tutti i seguenti aspetti: i) la frequenza e le soglie di abbinamento per la riconciliazione del portafoglio; ii) le scadenze per l'abbinamento delle conferme tempestive; iii) i requisiti in materia di compressione del portafoglio secondo il principio «rispetta o spiega»; iv) i requisiti in materia di valutazione giornaliera delle operazioni non compensate. Tenuto conto dell'impatto limitato del diverso ambito di applicazione dei requisiti relativi agli accordi per la risoluzione delle controversie, tali requisiti dovrebbero anch'essi essere considerati equivalenti ai requisiti stabiliti in materia dal regolamento (UE) n. 648/2012.
- (9) Sulla base di quanto sopra esposto, in relazione agli *swap* rientranti nell'ambito di competenza della CFTC, secondo la definizione della sezione 1a(47) della CEA, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione della CFTC applicabili agli «*swap dealer*» e ai «*major swap participant*» dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda gli obblighi concernenti la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione del portafoglio, la valutazione e la risoluzione delle controversie applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, come stabiliti dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.

